I quaderni di
Salute Pubblica
Per una medicina preventiva sociale collettiva umana
Giugno 2021

AMBIENTE, SALUTE E CRISI CLIMATICA

Il diritto che c'è e quello che dovrebbe esserci

A cura di
Cristina Mangia

Interventi di
Michele Carducci · Salvatore Altiero · Stefano Palmisano
Carmela Auriemma · Laura Mara · Marco Cervino · Daniela Spera

salute Pubblica
ricerca documentazione in-formazione

salute Pubblica
ricerca documentazione in-formazione

ISBN 9788894197945

Sommario

Introduzione **Cristina Mangia** 5

1. Clima e ambiente come questione di giustizia. **Michele Carducci** 7

1.1 *Premessa*
1.2 *Il concetto giuridico di giustizia*
1.3 *La giustizia tra concetto giuridico e acquisizioni della fisica*
1.4 *Bibliografia di approfondimento*

2. Cambiamenti climatici e migrazioni: l'effetto dei ricchi sulla Terra. **Salvatore Altiero** 15

2.1 *Il debito dei ricchi*
2.2 *Produrre oltre i limiti ecologici*
2.3 *Ingiustizia ambientale e disuguaglianze*
2.4 *Ingiustizia climatica, disuguaglianze, migrazioni ambientali*
2.5 *Conclusioni*

3. Limiti di emissione. Principio di precauzione. Stefano Palmisano 21

4. L'attuazione dell'Art 35 dello sblocca Italia e il ruolo dei comitati cittadini del Lazio e del Molise. **Carmela Auriemma** 25

5. La scienza nel processo penale. **Laura Mara** 31

6. Il ruolo della scienza nelle verità processuali. **Marco Cervino** 35

7. La corte europea come strumento di giustizia per i cittadini. **Daniela Spera** 39

Gli autori e le autrici 43

Salute Pubblica 47

Introduzione

Cristina Mangia

Un filo rosso lega gli interventi presenti in questo quaderno, frutto delle trascrizioni dell'incontro *"Ambiente, clima e salute pubblica. Il diritto che c'è e quello che dovrebbe esserci"* organizzato da Salute Pubblica il 13 novembre 2020: l'inadeguatezza del diritto rispetto alla complessità delle questioni ambientali e climatiche.

Le difficoltà a mettere in atto un approccio unitario al danno ambientale derivano, oltre che dai numerosi interessi economici in gioco, anche dall'organizzazione della scienza in discipline separate, distaccate e non integrate in un approccio complessivo agli ecosistemi.
Ancora oggi, sostiene **Michele Carducci** nel suo intervento, qualsiasi norma giuridica e costituzionale immagina la realtà "fisica" come un insieme di regolarità deterministiche, prevedibili e meccaniche, dove le cose sono cose, la materia è materia, lo spirito è spirito, il tempo è tempo, dove ogni oggetto esterno alla percezione umana occupa un unico luogo e si muove a velocità calcolabile, dove l'essere umano è in grado di spiegare tutto dimostrando che dalle cause si possano prevedere gli effetti e dagli effetti risalire alle cause, dove l'"ambiente" consiste nella somma aritmetica di tutto. Sul rapporto tra scienza e diritto e su come i "fatti di conoscenza" entrino nelle aule dei tribunali si soffermano invece **Laura Mara** e **Marco Cervino**, rispettivamente dal punto di vista dell'avvocata e del ricercatore scientifico.

Ma nelle pieghe di questa inadeguatezza complessiva si insinuano comunque possibilità di azione. È il caso raccontato da **Stefano Palmisano** nel suo intervento a proposito delle stragi di api sempre più frequenti e legate all'uso dei pesticidi. A Udine per la prima volta un Pubblico Ministero ha utilizzato la legge ecoreati per contestare agli agricoltori l'utilizzo di semi di mais conciati con pesticidi. O come ci descrive **Carmela Auriemma** nella vicenda giudiziaria che ha portato ad annullare l'art.35 dello Sblocca Italia insieme ad alcuni comitati territoriali: una piccola norma inserita in un decreto avrebbe potuto portare all'aumento di tonnellate di rifiuti negli

inceneritori senza una adeguata valutazione ambientale.
Nel suo intervento, invece, **Daniela Spera** racconta come nella complessità del caso Taranto emblema del conflitto ambiente salute scienza e diritto, la Corte europea dei diritti umani sia stata forse l'unica a riconoscere la violazione dei diritti alla vita familiare nella città dell'acciaio.
Allarga lo sguardo **Salvatore Altiero** che nel suo intervento si sofferma sul rapporto tra ingiustizia climatica, disuguaglianze e migrazioni ambientali ricordando che per il diritto internazionale i "rifugiati ambientali" non esistono.

Ma accanto al filo dell'inadeguatezza, un altro filo lega tutti gli interventi ed è quello della necessità urgente di immaginare e costruire un modello di società fondata su nuovi concetti di giustizia ed equità, sociale e ambientale.

1. Clima e ambiente come questione di giustizia

Michele Carducci

1.1 Premessa

Il tema del rapporto fra clima, ambiente e questioni di giustizia impone tre chiarimenti semantici preliminari.
a) La giustizia è una categoria inventata dagli esseri umani per separare la realtà "umana" da qualsiasi altra realtà sia "fisica" che sovrannaturale ("divina" o "mitica"): ciò che accade in natura non è giusto o ingiusto, perché accade e basta; come non è giusto o ingiusto ciò che vuole un Dio o una forza mitica, in quanto superiore all'uomo.
b) Giustizia è dunque sinonimo di umano, non di altro.
c) Questa figurazione ha alimentato i contenuti tanto dell'etica (ossia le ragioni dello stare insieme tra esseri umani oltre le necessità naturali della sopravvivenza e della riproduzione) quanto del diritto (ossia le regole dello stare insieme oltre le necessità naturali della sopravvivenza e della riproduzione).
In ragione di queste figurazioni, il tema che ci occupa è inquadrato sempre in due modi:
a) nella prospettiva etica di concetti e concezioni della giustizia, da discutere, alternativamente o cumulativamente, come riparazione, commutazione, distribuzione, punizione, rimozione, retribuzione o compensazione;
b) nella prospettiva esclusivamente giuridica di analisi degli strumenti istituzionali, sostanziali e procedurali, messi a disposizione dai singoli ordinamenti per affrontare e risolvere questioni di giustizia, dove la giustizia esiste nella misura in cui è individuata e definita da norme giuridiche (si pensi, per tutti, alla formula "danno ingiusto", che si legge nell'art. 2043 del Codice civile italiano).
I due modi di inquadramento condividono un presupposto comune. Entrambi risultano "antropogenici" e "antropocentrici", ovvero riflettono scenari esistenziali, contemporaneamente elaborati *dall'*essere umano (in tal senso "antropogenici") e riferiti solo *all'*essere umano (in tal senso "antropocentrici").

Ecco perché, dal punto di vista sia etico che giuridico, la giustizia esprime la rappresentazione della realtà solo "umana". Ne consegue che non esiste una giustizia ambientale o climatica riferita a realtà diverse da quella "umana". Se si deve discutere di giustizia, con riguardo all'ambiente e al clima, è perché ci si riferisce agli umani. Innumerevoli documenti confermano l'assunto.
Alla fine di questo percorso, si constaterà che l'assunto è insufficiente, in quanto l'emergenza ecosistemica e climatica ha evidenziato un problema di giustizia dell'intera specie umana verso la realtà "fisica" della Terra; problema che si aggiunge alle questioni di giustizia della sola realtà "umana", complicandole.
Ma procediamo con ordine.
Il contributo che propongo si sofferma sul punto di vista esclusivamente giuridico e istituzionale del nesso tra giustizia, ambiente e clima. Lo fa in una prospettiva storica, posizionata - ovviamente in estrema sintesi e nel rinvio alla bibliografia di approfondimento - su due livelli di osservazione:
1) quello dell'evoluzione del concetto giuridico di giustizia nel costituzionalismo moderno (espressione definitiva del diritto emancipato dalla realtà "divina" o "mitica");
2) quello dell'influenza della fisica nella conoscenza della realtà da parte del diritto emancipato dal "divino" e dal "mito".

1.2 Il concetto giuridico di giustizia

Nel costituzionalismo moderno, l'evoluzione del concetto giuridico di giustizia conosce quattro tappe, che percorrono la storia europea e poi mondiale tra XVIII e XX secolo.
La prima si manifesta come regolazione di rapporti tra individui e individui e cose, al cui interno la giustizia coincide praticamente con le funzioni commutative e punitive del diritto civile e penale nel conflitto tra individui e con lo Stato. Questa tappa percorre il secolo delle rivoluzioni liberali da fine Settecento a tutto l'Ottocento. Durante questo periodo, le questioni di giustizia si arrestano alla dimensione procedurale della soluzione di controversie intersoggettive, indifferenti alle condizioni concrete e sostanziali delle persone coinvolte. Si tratta, in pratica, di una giustizia conservativa della realtà "umana".
La seconda tappa emerge dall'inserimento, nelle Costituzioni del primo Novecento (da quella messicana del 1917 a quelle sovietiche fino alla Costituzione di Weimar del 1919), di idee di giustizia, definite non più in termini solo commutativi ma anche retributivi, distributivi e sociali, da concretizzare sulla base di decisioni affidate al consenso maggioritario dei deliberanti. In questa seconda dimensione, la giustizia diventa un elemento politico di trasformazione della realtà "umana", collocato dentro una visione comunitaria della democrazia, praticata come volontà della maggioranza. Il suo perseguimento retributivo e distributivo presuppone che qualsiasi essere umano non sia semplicemente un individuo, bensì un soggetto storicamente situato all'interno di legami materiali, culturali, religiosi e politici, che ne condizionano l'esistenza. Per tale ragione, questo tipo di giustizia giuridica non è affatto indifferente alla realtà "umana"; non si limita alle soluzioni procedurali dei conflitti, ma preordina obiettivi sostanziali appunto di trasformazione sociale. La trasformazione sociale, tuttavia, non è di per sé risolutiva di qualsiasi questione di giustizia. E, alla prova dei fatti, essa risulterà parziale e discriminatoria, dato che la sua realizzazione, affidata alla deliberazione maggioritaria, non potrà che considerare sbagliato, intollerabile o non meritevole di considerazione tutto ciò che non coinciderà con la volontà maggioritaria di cambiamento (dal dissenso politico alle esistenze minoritarie di qualsiasi contenuto). Ecco perché questo genere di giustizia, per quanto costruito su connotati non solo procedurali, non ha garantito uguaglianza sostanziale per tutti e pluralismo inclusivo di tutti.
La terza tappa fa tesoro dei limiti e delle contraddizioni delle precedenti due esperienze e vede proprio nella Costituzione italiana del 1948 il suo atto di nascita. Le questioni giuridiche di giustizia non si riducono né alla dimensione procedurale delle controversie intersoggettive né alla politicizzazione maggioritaria di contenuti e fini sostanziali. La Costituzione ha il compito di individuare plurimi strumenti operativi, funzionali alla realtà "umana". In pratica, la giustizia non coincide con una volontà politica o un procedimento giuridico; coincide con un metodo sociale, diffuso in tutti i contesti di vita e azione, volto a rimuovere diseguaglianze e discriminazioni quotidiane, indipendentemente dal fine perseguito. Di

riflesso, la funzione trasformativa della realtà "umana" è attribuita non più alla deliberazione maggioritaria, bensì al pluralismo della società nelle sue molteplici formazioni intermedie (partiti, sindacati, associazioni, scuola, università ecc...): si converte, come si dirà mutuando il gergo costituzionale angloamericano, in trasformazione "contromaggioritaria" (dal basso delle plurime espressioni sociali invece che dall'alto delle deliberazioni democratiche maggioritarie). Gli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione italiana ne racchiudono la sintesi.
L'ultima tappa è scandita dalla svolta neoliberale, fondamento della c.d. globalizzazione della fine del XX secolo. La realtà "umana" viene de-politicizzata e de-socializzata, per essere tradotta in mercato. È il mercato a dispensare giustizia, sotto forma di pari opportunità individuali di accesso *al* mercato e di pari trattamento individuale *all'interno* del mercato. Si passa dal pluralismo delle formazioni intermedie in concorso nell'eliminare ingiustizie quotidiane al primato della pluralità di individui, posti in quotidiana concorrenza fra loro. Di riflesso, la giustizia arretra a questione di bilanciamento di interessi e diritti, appunto in concorrenza. Nonostante il dinamismo dello scenario concorrenziale, la giustizia attraverso il mercato torna ad essere nuovamente conservativa della realtà "umana". Non a caso, con essa, il vocabolo sociale novecentesco della "trasformazione" cede il passo alla formula aziendale della "innovazione".
Il mondo attuale, quello che legittimiamo con il "concetto-ameba" della *Governance*, funziona così.
Del resto, queste quattro tappe si sono succedute nel tempo, senza l'estinzione cronologica delle prime rispetto alle ultime. Ancora oggi si riscontrano ordinamenti fermi alla prima o seconda tappa invece che alla terza. Inoltre, l'ultima tappa, proprio perché appiattita sul mercato e gli individui, di fatto convive, ancorché conflittualmente, con le altre.
Questo panorama abilita alle seguenti conclusioni:
a) rende evidente quanto il tema del rapporto fra giustizia, ambiente e clima necessiti di contestualizzazioni e comparazioni giuridiche e istituzionali, ben più complesse del solo inquadramento etico;
b) conferma che il tema della giustizia è riferito esclusivamente alla realtà "umana";
c) attesta l'appiattimento contemporaneo della realtà "umana" al mercato.

1.3 La giustizia tra concetto giuridico e acquisizioni della fisica

Si è già detto, tuttavia, che i due modi di inquadramento - etico e giuridico - detengono un elemento comune: la matrice "antropogenica" e la proiezione "antropocentrica" del concetto stesso di giustizia. Giustizia e ingiustizia sono temi della realtà "umana". Non esisterebbe una realtà "non umana" (naturale o divina) di giustizia.
Come si spiega questa figurazione? Essa riscontra un proprio fondamento scientifico? In pratica, esiste una giustizia/ingiustizia "oltre" la realtà "umana"?
Queste domande sono tanto disarmanti quanto ineludibili, perché, se davvero ci vogliamo interrogare sulla giustizia e su tutto ciò che è intorno alla realtà "umana" - quello che chiamiamo "ambiente" - qualche domanda e qualche risposta ce la dobbiamo pur dare sull' "intorno". Tra l'altro, alle accennate domande l'umanità ha sempre reagito, e reagisce ancora oggi, ricercando risposte. E tale ricerca è sfociata, nel corso della storia, in due alternative:
a) quella della fede in qualcosa di sovrannaturale (la realtà "divina" o "mitica");
b) quella della conoscenza fisica del mondo (la realtà "fisica").
Da questa alternativa il diritto è stato costantemente influenzato. Il diritto occidentale, nelle sue varianti di *Common Law* e *Civil Law*, si è progressivamente emancipato dalla ricerca della realtà "divina" e "mitica", per individuare risposte alle questioni di giustizia attraverso la conoscenza della realtà "fisica". Ma ancora oggi vigono e agiscono diritti "religiosi", come l'Islam, la tradizione talmudica e il diritto hindú, dove il sovrannaturale è comunque preponderante.
Il dato è dunque importante, giacché aggiunge un ulteriore tassello al mosaico cognitivo del nostro tema. Lo si può rendere nuovamente con una domanda: l'inquadramento del rapporto tra giustizia, ambiente e clima può prescindere dalla realtà "fisica" e dalla sua conoscenza?
Per rispondere a tale domanda, si deve richiamare un ulteriore passaggio storico. Il diritto è un'invenzione umana che origina dall'esperienza della stanzialità, inaugurata dalla "scoperta" della combustione. La combustione è un problema per qualsiasi essere vivente (brucia la flora e fa fuggire la

fauna), ma non per l'uomo. Per l'essere umano, essa si è tramutata in una straordinaria opportunità giuridica. Infatti, stare intorno al fuoco ha consentito di fermarsi in un luogo, delimitare confini, organizzarsi stabilmente attraverso regole differenti da altri spazi. Dal fuoco nasce l'invenzione della realtà "umana". Se ancora oggi evochiamo la metafora del "focolare domestico" è per questo originario imprinting dell'umanità. Esiste, pertanto, un legame genetico fra diritto e processi energetici antropogenici. Originariamente essi apparivano inspiegabili, quindi misteriosi e per questo concepiti come appartenenti alla realtà "divina" o "mitica". Nel tempo, sono risultati non solo più conoscibili e conosciuti ma addirittura replicabili attraverso la fisica. In questo percorso, sono stati tematizzati dal diritto stesso in base al suo grado di accettazione della conoscenza della realtà "fisica" rispetto a quella "divina" o "mitica".
Come accennato, l'unico diritto che lo ha fatto è stato quello occidentale, da cui è scaturito il costituzionalismo con le sue declinazioni di giustizia. Solo esso, pertanto, si è aperto alla conoscenza della realtà "fisica". L'apertura, però, è avvenuta in modo parziale, perché quel diritto si è comunque arrestato alle acquisizioni della sola fisica newtoniana.
Ancora oggi, qualsiasi norma giuridica e costituzionale immagina la realtà "fisica" come un insieme di regolarità deterministiche, prevedibili e meccaniche, dove le cose sono cose, la materia è materia, lo spirito è spirito, il tempo è tempo, dove ogni oggetto esterno alla percezione umana occupa un unico luogo e si muove a velocità calcolabile, dove l'essere umano è in grado di spiegare tutto dimostrando che dalle cause si possano prevedere gli effetti e dagli effetti risalire alle cause, dove l' "ambiente" consiste nella somma aritmetica di tutto. Questo ordine presupposto dalla fisica newtoniana non solleva interrogativi di giustizia. Ecco allora che il diritto può occuparsi della giustizia come problema della sola realtà "umana", rassicurato dalla conoscenza della realtà "fisica" offerta dal dispositivo newtoniano.
Tra Otto e Novecento, termodinamica e fisica quantistica hanno smentito questa serenità giuridica, svelando la condizione instabile e caotica della realtà, tutt'altro che antropocentrica, prevedibile e programmabile. Come scrisse provocatoriamente Paul Feyerabend, con la fisica del Novecento si riapre il capitolo del mistero, che il diritto secolarizzato si era convinto di

aver completamente chiuso.
Il diritto si è accorto della novità solo da poco, da quando la plateale crisi ecologica e climatica ha smascherato il dramma della realtà "fisica". E tutti noi siamo dentro questo dramma fino al collo.
Il dramma, però, non è solo "umano". Alle questioni di giustizia della realtà "umana", la realtà "fisica" aggiunge il capitolo finale, risolutivo. In esso, l'attore principale transita dall'essere umano al pianeta Terra, il soggetto reale e "fisico" totalmente ignorato dalle teorie e pratiche umane della giustizia. Con un simile attore non è possibile fare i conti ragionando di giustizia della realtà "umana". La stabilità climatica e la continuità ecosistemica non dipendono da come il debito umano verso la Terra sarà "giustamente" ripartito tra i singoli individui della realtà "umana". Dipenderanno esclusivamente dal saldo della specie umana verso la realtà "fisica" planetaria.
È questa la priorità. Le conoscenze che ormai si detengono sul superamento dei *Planetary Boundaries*, i *Tipping Point*, il *deficit* ecologico, l'impronta di carbonio, il punto di Crossover dell'antropomassa sulla biomassa ecc..., stanno lì a ricordarcelo.
Non era mai successo prima, anche perché, di giustizia di specie, il diritto occidentale non si è mai occupato.
La novità rende ora lo scenario miseramente triste e affida a tutti noi due domande finali: come rendere giustizia verso la Terra nella realtà "fisica" della specie umana, quando i componenti di quella specie hanno prodotto e alimentato, all'interno della loro realtà "umana", problemi di ingiustizia? Potrà il perseguimento della giustizia della specie umana verso la Terra rimediare anche alle ingiustizie tra gli umani?
Non mancano tentativi di risposta a queste domande, ma nessuno di essi rassicura sul futuro. Cito, per tutti, il più ardito, recentemente proposto da un gruppo di ricerca dell'Università di Leeds. Sono state messe a confronto le realtà "umane" di ingiustizia del mondo, quelle scandite dai 17 SDGs di Agenda 2030 dell'ONU, con la realtà "fisica" del superamento dei *Planetary Boundaries*. La comparazione denuncia disallineamenti tra ragioni di giustizia umana e condizioni planetarie di ingiustizia della specie umana verso la Terra, difficilmente regolabili dal diritto.
La spiegazione più chiara di questi disallineamenti è stata fornita da Mark

Fisher: «*Anziché affermare che ognuno – vale a dire ogni uno – di noi è responsabile per i cambiamenti climatici e che tutti dobbiamo fare la nostra parte, sarebbe più appropriato dire che nessuno lo è, e questo è il problema. La causa della catastrofe è una struttura impersonale che, nonostante sia capace di produrre effetti di tutti i tipi, non è un soggetto capace di esercitare responsabilità. Il soggetto che servirebbe – un soggetto collettivo – non esiste*».
Ecco il punto. L'inesistenza del "soggetto collettivo" non riflette un dato della realtà "fisica". Nel mondo "fisico", la responsabilità del "soggetto collettivo" è arcinota: è la specie umana. Al contrario, l'assenza di imputazione della responsabilità va ricercata nella realtà "umana", al cui interno il diritto, con le sue categorie della giustizia ferme alla fisica newtoniana, ha chiuso gli occhi di fronte alla complessità caotica del mondo.

1.4 Bibliografia di approfondimento

Un classico italiano sulla categoria giuridica della giustizia come definizione normativa è F. Santoro Passarelli, ***Dottrine generali del diritto civile***, Jovene, Napoli 1964.
Sul tema della giustizia nella distinzione tra ambiente e clima, si rinvia a M. Carducci, ***La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica***, in DPCE *online*, 2, 2020, 1345-1369.
Sulla declinazione neoliberale della giustizia come mercato, si v. P. Dardot, C. Laval, ***La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista***, trad. it., DeriveApprodi, Roma 2013.
Sui "concetti-ameba", si v. U. Pörksen, ***Parole di plastica. La neolingua di una dittatura internazionale***, trad. it., Textus, L'Aquila 2011.
Sulle evoluzioni mitiche e scientifiche delle parole riferite alla natura e al mondo fisico, si v. A. Angelini, A. Re, ***Parole, simboli e miti della natura***, Qanat, Palermo 2012.
Sul legame storico tra categorie giuridiche, mitologia e teologia, si v. R. Wiethölter, ***Le formule magiche della scienza giuridica***, trad. it., Laterza, Bari 1975.
Sulle concezioni dell'ambiente nelle tradizioni giuridiche a contenuto religioso, si v. K. Golser (a cura), ***Religioni ed ecologia. La responsabilità verso il creato nelle grandi religioni***, EDB, Bologna 1995.
Sull'origine del diritto nel governo umano della combustione, si v. J. Goudsblom, ***Storia del fuoco. Dalla preistoria ai nostri giorni***, trad. it., Donzelli, Roma 2008.
Sul rapporto tra regole giuridiche e processi umani di produzione energetica, si v. V. Smil, ***Energia e civiltà. Una storia***, trad. it., Hoepli, Milano 2021.
Sul tema della volontà umana rispetto alla realtà, si v. M. De Caro, ***Realtà***, Bollati Boringhieri, Torino 2020.
Sui disallineamenti tra concezioni antropocentriche della convivenza umana e nuove frontiere della fisica, si v. B. Labatut, ***Quando abbiamo smesso di capire il mondo***, trad. it., Adelphi, Milano 2021.
Il testo di Paul Feyerabend è l'opera postuma ***Philosophie de la nature***, trad. fr., Le Seuil, Paris 2014.
Sulle disfunzionalità del diritto nelle questioni di ingiustizia della specie umana verso il sistema Terra, si v. L.J. Kotzé, R.E. Kim, Earth System Law: *The Juridical Dimensions of Earth System Governance*, 1 ***Earth System Governance***, 2019, 1-12.
Il progetto dell'Università di Leeds si intitola ***A Good Life For All Within Planetary Boundaries***, 2020 (https://goodlife.leeds.ac.uk/).
Il libro di Mark Fisher è ***Realismo capitalista***, trad. it., Produzioni Nero, Roma 2018.

2. Cambiamenti climatici e migrazioni: l'effetto dei ricchi sulla Terra

Salvatore Altiero

Nell'ultimo decennio le emissioni di gas serra sono aumentate dell'1,5% ogni anno. Per contenere l'aumento della temperatura terrestre tra 1,5 e 2°C, obbiettivo fissato dagli accordi di Parigi sul clima, le emissioni di gas serra dovrebbero essere ridotte rispettivamente del 55 o del 25% entro il 2030. Ma anche rispettando gli impegni assunti dalla comunità internazionale, si stima che la temperatura del Pianeta potrebbe registrare un aumento di 3,2°C. Insomma, si sta facendo troppo poco.
Il problema è che gli stessi impegni presi dalla comunità internazionale in occasione della COP 21 pur se rispettati non sarebbero sufficienti, e si stima che anche in quel caso la temperatura globale aumenterebbe di 3,2 gradi centigradi rispetto all'epoca preindustriale.
Il solito allarmismo degli ambientalisti? No. Sono i dati elaborati dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente e raccolti nell'Emissions Gap Report 2019[1], una valutazione del divario tra le emissioni previste fino al 2030 e quelli che sarebbero livelli coerenti con gli obiettivi di contrasto al riscaldamento globale.
Tutti colpevoli nessuno escluso? Non esattamente. La bilancia delle responsabilità pende dalla parte dei ricchi. A dirlo sono ancora i dati delle Nazioni Unite. Gli Stati del G20 rappresentano i due terzi del commercio e l'80% del PIL mondiali ma, allo stesso tempo, il 78% delle emissioni di gas serra a livello globale. Tuttavia, solo cinque membri del G20 si sono impegnati a mettere in campo una legislazione adeguata al raggiungimento dell'obiettivo delle zero emissioni entro il 2050.

2.1 Il debito dei ricchi

Il legame tra diseguaglianze, iniqua distribuzione della ricchezza e ingiustizia climatica è lampante. Un fil rouge raccontato bene da Oxfam nel report Confronting Carbon Inequality[2]. Secondo questo studio, le emissioni annuali di gas serra sono cresciute del 60% dal 1990 al 2015. In questo pe-

[1] https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019
[2] https://www.oxfam.org/en/research/confronting-carbon-inequality

riodo, il 10% più ricco della popolazione mondiale, 630 milioni di persone, è stato responsabile del 52% delle emissioni globali di gas serra, quasi un terzo (31%) del carbon budget, il limite massimo da non sforare se non si vuole superare di oltre 2°C la temperatura media dell'epoca preindustriale. Nello stesso periodo, 3,1 miliardi di persone, la metà più povera del Pianeta, sono state responsabili solo del 7% delle emissioni di gas serra a livello globale, pari al 4% del carbon budget. Il divario è ancora più evidente se guardiamo all'1% più ricco della popolazione mondiale, circa 63 milioni di persone, che hanno consumato da sole il 9% del carbon budget, emettendo più del doppio dei gas serra emessi dalla metà più povera della popolazione mondiale.
Ancora, l'incremento delle emissioni di gas serra è stato per il 37% responsabilità del 5% più ricco della popolazione mondiale, 315 milioni di persone, mentre l'1% più ricco della popolazione mondiale ha incrementato le proprie emissioni di gas serra in misura tre volte superiore rispetto alla metà più povera della popolazione mondiale.
Deforestazione, combustibili fossili, consumo di suolo, estrazione smoderata di materie prime. Da qui derivano, allo stesso tempo, la ricchezza prodotta a livello mondiale e le principali cause della catastrofe climatica.

2.2 Produrre oltre i limiti ecologici

Ancora dati delle Nazioni Unite, quelli del Global Resources Outlook 2019[3], rivelano che, dal 1970 ad oggi, l'estrazione di combustibili fossili è quasi raddoppiata e quella di materie prime triplicata, passando da 27 a 92 miliardi di tonnellate. Nello stesso periodo, l'incremento delle materie prime estratte e trasformate ha spinto il PIL mondiale, cioè la quantità di beni e servizi prodotti, da 18,9 a 76,5 trilioni di dollari USA.
La crisi climatica e ambientale è dunque da considerare un elemento fondante piuttosto che una conseguenza dell'attuale modello di sviluppo, perché quest'ultimo non potrebbe mantenere i livelli attuali di crescita se venisse meno lo sfruttamento smisurato della natura. Proprio ciò che sarebbe necessario fare per salvare il Pianeta.
L'Earth Overshoot Day indica il giorno nel quale l'umanità consuma interamente le risorse che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Nel 2020, l'Earth Overshoot Day è caduto il 22 agosto, con 4 mesi di anticipo rispetto alla fine dell'anno solare. Significa che l'umanità consuma 1/3 più di quanto l'ecosistema sia in grado di sostenere. Di questo passo, nel 2050, occorrerebbero ben due Pianeta Terra per sostenere i ritmi di estrazione e consumo di materie prime, che potrebbero raggiungere i 190 miliardi di tonnellate.
Ma come viene distribuita la ricchezza prodotta con simili costi per l'ambiente?

[3]https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook

2.3 Ingiustizia ambientale e disuguaglianze

L'impronta materiale, espressa in tonnellate per persona, indica la quantità di materie prime trasformate per soddisfare la domanda di beni e servizi di ciascun Paese. Per soddisfare la propria domanda interna, i Paesi a reddito medio-alto mobilitano ogni anno 9,8 tonnellate pro-capite di materie prime da altre parti del mondo. Gli effetti di questo meccanismo, quali l'inquinamento ambientale, non rimangano però circoscritti all'interno dei confini nazionali ma si traducono in esternalità ambientali a carico di altri Paesi.
Dal 1970 ad oggi, la popolazione dei Paesi ad alto reddito è scesa dal 23 al 16% di quella globale, eppure essi detenevano l'80% del PIL mondiale nel 1970 e il 65% nel 2016. In questi Paesi la domanda di beni e servizi equivale in media al consumo di 27 tonnellate pro-capite di materie prime, il 60% in più rispetto ai Paesi a reddito medio-basso e oltre tredici volte il livello dei Paesi a basso reddito (fermi a due tonnellate pro-capite annue).
In questa classifica, Stati Uniti ed Europa sono al primo posto, con un consumo pro-capite di materie prime pari rispettivamente a 20 e 25 tonnellate annue. Seguono Asia ed America Latina con 9-10 tonnellate pro-capite annue, Europa Orientale e Asia Centrale con 7,5 tonnellate e Africa con meno di 3 tonnellate.
Ovviamente, un conto sono le diseguaglianze tra Stati o Continenti in termini di reddito pro-capite e PIL, altra cosa è guardare alle diseguaglianze tra individui. L'Italia che, ad esempio, appartiene certamente al gruppo dei Paesi a reddito medio-alto, secondo il Rapporto Caritas 2020 su povertà ed esclusione sociale[4], nel 2019, contava ben 4,6 milioni di poveri assolu-

[4]https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=9114

ti. Secondo il rapporto Oxfam Time to care[5], nel 2019, i 2.153 miliardari della Lista Forbes possedevano più ricchezza di 4,6 miliardi di persone. I 22 uomini più ricchi del mondo avevano più ricchezza di tutte le donne africane. L'1% più ricco del mondo deteneva più del doppio della ricchezza di 6,9 miliardi di persone. Mentre secondo le stime della Banca Mondiale quasi la metà della popolazione mondiale vive con meno di 5,50 dollari al giorno.
Basta poco per capire come queste diseguaglianze economiche implichino abissali differenze rispetto all'impatto individuale sull'ecosistema. L'impronta ecologica cresce in maniera esponenziale in funzione della ricchezza e delle abitudini tipiche del lusso.
È stato calcolato, ad esempio, che i circa trecento super-yacht in circolazione nel mondo consumano oltre 32 milioni di galloni di petrolio e producono emissioni di CO2 pari a 285 milioni di chili all'anno, più di intere nazioni poco industrializzate. I 15 mila jet privati registrati negli Stati Uniti volano per un totale di 17 milioni di ore l'anno, bruciando circa 345 galloni di petrolio all'ora e emettendo 10 chili di CO2 per gallone. Il loro inquinamento equivale a più del doppio della CO2 emessa dal Burundi (www.jacobinitalia.it).
Ecco perché, oltre che dagli impegni assunti dagli Stati per la riduzione delle emissioni di gas serra, la giustizia climatica dipende da politiche di abbattimento delle diseguaglianze sociali ed economiche.

2.4 Ingiustizia climatica, disuguaglianze, migrazioni ambientali

All'iniqua distribuzione della ricchezza prodotta attraverso lo sfruttamento della natura, bisogna aggiungere gli effetti ambientali devastanti per il diritto alla vita e alla dignità delle persone, anch'essi iniquamente distribuiti.
Se l'attuale modello di sviluppo continua ad assicurare benessere ad una parte della popolazione mondiale, i suoi effetti sull'ambiente colpiscono in maniera molto più dura le persone che vivono già in condizioni svantaggiate dal punto di vista socio-economico, in quelle aree del pianeta più colpite da povertà e condizioni ambientali vulnerabili.
I cambiamenti climatici sono oggi la prima causa di migrazione. I dati

[5]https://www.oxfam.org/en/research/time-care

dell'Internal Displacement Monitoring Centre[6] dicono che nel 2019, su 33,4 milioni di nuovi migranti interni, 8,5 scappavano da guerre e conflitti e ben 24,9 milioni dalle conseguenze di disastri naturali in gran parte legati ad eventi climatici estremi.
Pensate all'impronta di uno stivale e a quella di un sandalo o di un piede scalzo. Potrebbero rappresentare il diverso impatto che gli esseri umani hanno sulla Terra a seconda del loro livello di benessere economico. L'impronta ecologica misura l'area biologicamente produttiva di mare e terra necessaria a rigenerare le risorse consumate da una popolazione umana e ad assorbire i rifiuti prodotti. Potremmo dire che si tratta di un indice in grado di calcolare la quantità di territorio, inteso come insieme di risorse naturali, che serve ad assorbire l'impatto ambientale di una comunità.

2.5 Conclusioni

L'impronta ecologica dei ricchi, siano essi Stati o individui, incide sugli equilibri dell'ecosistema in maniera molto più profonda di quella dei più poveri e gli effetti del cambiamento climatico costringono ogni anno milioni di persone ad abbandonare i propri luoghi d'origine. In un mondo in cui il capitale naturale, insieme alla quantità di CO2 immagazzinata nelle merci e nei servizi, può essere trasferito da un continente all'altro, il tema non è più quanti esseri umani possano vivere su un determinato territorio e, quindi, se un Paese può o meno ospitare chi migra. Bisognerebbe piuttosto iniziare a chiedersi quanto capitale naturale viene sfruttato da un Paese, da una popolazione o da un individuo per mantenere il proprio livello di benessere economico e quanto questa ricchezza abbia come contraltare impatti ambientali di cui altri subiscono le conseguenze. Su queste basi bisognerebbe costruire un nuovo modello di società fondata su nuovi concetti di giustizia ed equità, sociale e ambientale.
Per il diritto internazionale i "rifugiati ambientali" non esistono. L'Oim (Organizzazione internazionale delle migrazioni) parla di migranti ambientali definendoli come "persone o gruppi di persone che, per pressanti ragioni di un cambiamento improvviso o graduale che influisce negativamente sulle loro vite o sulle loro condizioni di vita, sono costretti a lasciare le loro dimore abituali o scelgono di farlo, temporaneamente o per sempre,

[6]https://www.internal-displacement.org/

e che si spostano sia all'interno del loro paese che oltre confine".
Ma questa definizione colloca chi è costretto a lasciare i propri luoghi di origine a causa di eventi climatici estremi, inquinamento o sottrazione di risorse naturali, fuori dal diritto alla protezione internazionale garantita, dalla Convenzione di Ginevra del 1951, alle persone in fuga da persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un particolare gruppo sociale.
La definizione giuridica di rifugiato si applica inoltre solo ai migranti che varcano il confine del proprio Stato, mentre abbiamo visto che il debito climatico contratto da un Paese può contribuire ai disastrosi effetti del riscaldamento globale in un'altra area del Pianeta. Le esigenze di tutela dei migranti ambientali non possono quindi essere affrontate sulla base dei tradizionali strumenti giuridici né tanto meno essere subordinate ai confini nazionali.
Il rapporto tra cambiamenti climatici e migrazione internazionale non è quasi mai diretto. Prima di lasciare il proprio Paese, i migranti climatici, tentano quasi sempre un'altra strategia di adattamento, innanzitutto lo spostamento dalla campagna alla città o dalle regioni periferiche alla capitale. E diretto non è neanche il legame tra eventi climatici estremi e spostamento della popolazione. I disastri climatici, la siccità, l'inquinamento non perseguitano al pari di guerre e dittature. Sono la vulnerabilità sociale e politica che ne consegue e l'esposizione a condizioni di vita non degne che costringono le persone ad abbandonare il proprio luogo di origine. Il legame tra diseguaglianze sociali e iniqua distribuzione dei costi ambientali dell'attuale modello di sviluppo individua appunto nei cambiamenti climatici la conseguenza di una forma di persecuzione. I migranti ambientali sono dunque vittime di una violenza, quella dei cambiamenti climatici provocati dall'attuale modello di sviluppo che rende chi si arricchisce inquinando responsabile del destino di chi è costretto a fuggire. Le migrazioni ambientali sono il segno tangibile della stretta relazione tra ingiustizia ambientale e diseguaglianze, crisi climatica e iniqua distribuzione della ricchezza. In un sistema economico che produce ricchezza sfruttando il pianeta Terra come fosse un prodotto usa e getta, infrangendo i limiti ecologici nonché quelli di giustizia sociale e intergenerazionale, bisogna abbattere il debito climatico, l'unico che vede i ricchi indebitarsi con i poveri. Un debito che i ricchi non vogliono pagare, neanche con la solidarietà.

3.Limiti di emissione. Principio di precauzione

Stefano Palmisano

Le api sono insetti ai quali noi, come specie umana, dobbiamo tantissimo; più in generale gli ecosistemi devono tanto alle api.
Il problema è che le api sono una specie ad altissimo rischio di estinzione ormai, sono sottoposte ad una pressione micidiale, ovviamente da parte della specie umana che si trasforma poi in eventi disastrosi.
Nel novembre del 2020 in Lombardia[7] c'è stata una strage di api, 8-9 milioni di esemplari morti, in alcuni casi anche in forme particolarmente impressionanti. Nei casi più gravi di questo avvelenamento i corpi delle api morte, ammassati davanti alle porte di volo dell'arnia, bloccavano l'uscita delle altre api facendo morire praticamente per asfissia il resto dell'alveare.
Come sono morte queste api? Sono in corso degli accertamenti, ma ci sono già degli indiziati, hanno nomi complicati, indoxacarb, cloranitripole, sono sostanzialmente pesticidi più precisamente insettidici o sostanze a base di insetticidi che vengono usate sul mais e/o su altre culture iperintensive.
Queste coltivazioni vengono spesso destinate all'alimentazione degli animali negli allevamenti, anche in quel caso naturalmente intensivi.
È verosimile che le api, volando, abbiano attinto polline dalle coltivazioni che erano state trattate con questi pesticidi; o può anche essersi verificato l'effetto deriva e cioè che i pesticidi si siano spostati nell'aria dalle coltivazioni che dovevano essere oggetto del trattamento in questione verso altre coltivazioni e/o altre piante e lì sono andate le api provocando il disastro.

[7]https://cibodiritto.com/allevamenti-intensivi-pesticidi-inquinamento-ambientale-stragi-di-api-leconomia-circolare-insostenibile/

Ora questa vicenda ha dietro di sé un mondo di tutela ma soprattutto di mancata tutela dell'ambiente perché questa vicenda sottende la regolamentazione dell'uso e soprattutto degli effetti dei pesticidi.
In ambito europeo noi abbiamo una serie di testi normativi di riferimento in ambito di regolamentazione dei pesticidi, il principale dei quali potremmo dire è la Direttiva 128 del 2009 che è quella che riguarda il cosiddetto uso sostenibile o almeno l'auspicato uso sostenibile dei pesticidi in conformità al principio di precauzione.
Oltre alla direttiva 128 ci sono altri testi legislativi tra cui per esempio il regolamento 1107 del 2009.
Quello però sul quale vorrei soffermarmi è il ruolo concreto delle istituzioni europee in chiave di tutela dell'ambiente e della salute pubblica dal rischio pesticidi perché sarà chiaro a tutti ormai che i pesticidi costituiscono un rischio assolutamente sostanziale e sempre più preoccupante per l'ambiente e per la salute pubblica.
La Commissione Europea che è una delle istituzioni europee, il c.d. esecutivo europeo, giusto qualche settimana fa, ha minacciato sanzioni contro tutti i governi dell'Unione se questi continueranno a violare le regole sull'uso sostenibile dei pesticidi perché, evidentemente, nei vari stati membri dell'Unione Europea non c'è un approccio particolarmente rigoroso, per dirla in maniera molto delicata, alla normativa di tutela europea che poi ovviamente deve essere applicata sui vari territori nei vari Stati membri.
Pare che tutti gli Stati membri, chi più chi meno ed in maniera diversa, presentino un quadro di tutela reale dell'ambiente e della salute pubblica dai pesticidi tutt'altro che rassicurante. In particolare, questo discorso riguarda la tutela degli impollinatori perché se la Commissione Europea minaccia fuoco e fiamme contro i vari governi dell'Unione Europea perché sono carenti sostanzialmente nella tutela dai pesticidi, ci sono altre istituzioni europee che a loro volta bacchettano la Commissione Europea che evidentemente sotto alcuni profili predica bene ma non razzola in maniera altrettanto esaltante.
Qualche mese fa è stata la volta della Corte dei Conti europea che ha preso una posizione durissima contro la stessa Commissione Europea, più in generale contro la normativa europea che, afferma la Corte, contempla misure di protezione delle api mellifere non tutte applicate. Ovviamente in

questo richiamo la Commissione Europea non può proprio ritenersi esentata e immune da colpe.
Ma c'è di più. Qualche mese fa era stato il Parlamento Europeo a larga maggioranza a bocciare una proposta di regolamento della Commissione Europea in materia di valutazione dell'impatto di pesticidi sulle api da miele perché conteneva criteri di valutazione troppo bassi. Stiamo parlando, per dovere di cronaca, della commissione precedente a quella della Von Der Leyen. Come dire, è opportuno sapere queste cose perché anche se la commissione precedente non si era connotata del Green New Deal e Farm to Fork ecc. ecc. tendeva comunque a darsi costanti e soprattutto evidenti verniciate di verde che evidentemente anche in questo caso costituivano per molti verso, né più e né meno, una sorta di *greenwashing* applicato alle massime istituzioni comunitarie.
In ambito nazionale quali sono le ricadute di questa normativa europea? Abbiamo soprattutto, per ricollegarci direttamente alla direttiva 128 del 2009, i PAN i Piani di Azione Nazionali che dovrebbero essere gli strumenti che materialmente permettono o dovrebbero permettere al Governo limiti più stringenti all'uso dei pesticidi per garantire quel, come dire, sospirato e ricercato uso sostenibile in ossequio al principio di precauzione.
Ogni paese dovrebbe, deve munirsi di questi PAN che però hanno una durata limitata. Il PAN italiano dura cinque anni: il primo è stato approvato nel 2014 e non brillava già di luce sua sotto il profilo della effettività della tutela; nel 2019 il primo PAN è venuto a scadenza e ci hanno messo molto a presentare la bozza della seconda edizione del piano. Tale bozza è diventata pubblica nell'estate del 2019, molti mesi dopo che era scaduto il primo. Si è proceduto, come prevedeva la legge, ad una consultazione pubblica su questa bozza di nuovo piano d'azione nazionale. La consultazione pubblica è finita più di un anno fa ma questa bozza ormai è scomparsa letteralmente da tutti i radar e non se ne sa più niente. Per dare un'idea, come dire, della attenzione che il Ministero dell'Agricoltura riserva a questo tema nel suo sito l'ultimo aggiornamento sul punto è datato luglio 2013, quando si annuncia trionfalmente l'apertura della consultazione pubblica sulla bozza di nuovo PAN. La consultazione è finita più di un anno fa; della bozza non se ne sa più niente.
Il resto della legislazione nazionale dei materiali dei pesticidi presenta

anche in questo caso una serie importante, per non dire impressionante, di lacune, soprattutto sotto il profilo sanzionatorio. Non è prevista nella normativa di settore italiana praticamente alcuna autonoma sanzione penale, le uniche sanzioni sono di natura amministrativa e quanto l'assenza di qualsiasi norma penale di qualsiasi reato in ambito di pesticidi possa garantire una reale tutela chiunque suppongo possa intuirlo di suo.
Ciò nonostante ad Udine un anno e mezzo fa, grosso modo, si era aperto un processo penale importantissimo che riguarda una vicenda molto simile a quella della Lombardia e nella quale il Pubblico Ministero ha fatto, sta facendo, un esperimento pilota, a tutti gli effetti, di straordinaria innovatività penale. Il Pubblico Ministero ha utilizzato per la prima volta in una situazione del genere, la legge ecoreati che è stata approvata 5 anni fa, ormai 5 anni e mezzo fa. Il Pubblico Ministero di Udine ha contestato agli agricoltori l'utilizzo di semi di mais conciati con pesticidi, più precisamente con neo nicotinoidi.
Il Pubblico Ministero ha, quindi, contestato il reato di inquinamento ambientale per la prima volta in una situazione del genere.

In conclusione, il diritto in chiave di tutela dell'ambiente e della salute pubblica è ancora molto, molto inadeguato in chiave di effettiva tutela e quindi di effettiva giustizia anche e soprattutto per le cose che dicevo poco fa. Il processo di Udine è straordinariamente emblematico in chiave generale delle dinamiche di cui stiamo parlando. È altrettanto non seriamente discutibile che il diritto resti comunque l'ultima spiaggia di tutela anche e soprattutto per l'ambiente e per la salute pubblica in quanto fondativo di una legalità, di una legalità ambientale. Se la legalità, come è noto, è il potere dei senza potere, questo discorso non può che valere a fortiori anche e soprattutto nei confronti delle matrici ambientali che, non sono solo senza potere, ma sono letteralmente in balia della specie umana e quando pezzi, diciamo avanguardistici, per certi versi minoranze etiche della specie umana, provano a regolamentare anche e soprattutto la loro quota nei confronti del resto della natura e dell'ambiente , questo elemento non solo ha una impronta etica alta ma ha anche e soprattutto una insostituibile valenza di tutela per l'ambiente e quindi alla fine anche e soprattutto per la stessa sopravvivenza della specie umana su questo pianeta.

4.L'attuazione dell'Art 35 dello sblocca Italia e il ruolo dei comitati cittadini del Lazio e del Molise

Carmela Auriemma

Il mio impegno professionale si mischia, nasce, affonda le sue radici nell'impegno civico, dovuto alla mia esperienza di vivere all'ombra di un impianto di incenerimento, altamente impattante, che poi ha portato come strascichi, conseguenze quelle che hanno evidenziato gli altri relatori che mi hanno preceduto, e cioè che molte volte le questioni ambientali sottendono dei conflitti sociali prima ancora che giuridici. Ho trovato molto interessante l'intervento del Professore Carducci sulla inadeguatezza delle categorie giuridiche, elemento che io ho riscontrato nella pratica quando mi sono occupata di impianti o meglio delle autorizzazioni che hanno poi portato alla realizzazione e alla messa in esercizio di questi impianti. Mi sono accorta da un'analisi della normativa europea, in particolare quella relativa alla Direttiva sull'AIA fino ad arrivare alla normativa nazionale e alla prassi amministrativa che poi viene adottata in tutte le Regioni, che vi è un clamoroso scollamento tra le intenzioni, l'intento del legislatore comunitario e quello nazionale. Un clamoroso scollamento che ha portato, ad esempio, il TAR Roma addirittura ad annullare un provvedimento importante come il decreto attuativo del comma 1 dell'art. 35 dello sblocco, il famoso sblocca Italia che prevedeva la costruzione di ben 8 inceneritori e l'aumento del quantitativo dei 40 esistenti[8]. Quindi parliamo di un provvedimento estremamente incisivo importante, proprio perché era stato realizzato in violazione della direttiva sulla VAS. Facciamo un passo indietro per capire come ci sia questo scollamento. È importante partire da un presupposto che forse per noi giuristi che ci approcciamo al diritto ambientale, è un po' un limite, ma allo stesso tempo uno stimolo, è che il diritto ambientale ha a che fare con l'ambiente, che è senza dubbio qualcosa di molto, come diceva il Professore Carducci, dinamico, complesso ed è estremamente tecnico. Quando noi parliamo di emissioni, quando parliamo di impatto ambientale parliamo di concetti tecnici, introduciamo concetti tecnici, che hanno a che fare con l'ambiente e che sono caratterizzati da elementi naturali che si trovano in un equilibrio all'interno di un contesto che è più grande del sito

[8]https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/10/sblocca-italia-tar-del-lazio-da-ragione-agli-ambientalisti-e-annulla-il-decreto-attuativo-del-governo-renzi-sugli-inceneritori/5960989/

che è l'ambiente in cui viene collocato l'impianto. Le categorie giuridiche invece sono stagnanti, sono divise in comparti che non recepiscono questa interazione che c'è tra gli elementi dell'ambiente e quindi molte volte la norma che tende alla tutela ambientale, tende ad una tutela ambientale e formale piuttosto che sostanziale, perché per avere una reale ed efficace ed incisiva tutela ambientale la norma giuridica dovrebbe guardare proprio a questo dinamicismo che c'è all'interno proprio del bene giuridico che andiamo a tutelare. Cosa che non avviene nei provvedimenti autorizzatori né tantomeno nella disciplina prevista dal testo unico ambientale in tema di autorizzazioni ambientali. Faccio un esempio concreto di questo e concretamente vi spiego che cosa significa scollamento tra le categorie giuridiche e l'effettiva realtà che è l'ambiente, le interazioni degli elementi con l'ecosistema. Il caso riguarda l'inceneritore di Pozzilli che abbiamo portato avanti al TAR Roma, e prima ancora al tar Molise dove prima ancora di Roma, abbiamo ottenuto una vittoria bloccando una richiesta del gestore dell'impianto di Pozzilli di aumentare il quantitativo da incenerire, di cambiare il combustibile. Faccio un esempio molto semplice che vi fa capire la portata di quanto una norma apparentemente, diciamo, formale che non abbia chissà quale rilevanza, poi, nella realtà si traduce in un impatto ambientale significativo e lo faccio partendo dall'inceneritore di Acerra che conosco meglio. Credo che un po' la storia sia abbastanza famosa. Questo è forse l'unico impianto di trattamento dei rifiuti, uno dei più grandi d'Europa, se non il più grande d'Europa, che è stato autorizzato in deroga alle norme di tutela ambientale come scritto nel decreto legge che lo autorizza. Questo perché viene autorizzato in piena emergenza campana nel 2008. Con questo decreto legge, con una decretazione, un provvedimento d'urgenza, viene stabilito che in questo inceneritore possa essere bruciato un quantitativo di rifiuti pari a 600 mila tonnellate. Viene, quindi, individuata una misura di massa precisa 600.000.000 tonnellate. Non mi soffermo sulle valutazioni che sono state fatte, di fatto non c'è mai stata una valutazione di impatto ambientale sull'impianto di Acerra, c'è un parere VIA di una commissione VIA dove si dice chiaramente che ad Acerra si passa col semaforo rosso. C'è un sistema ambientale depresso, estremamente depresso; ricordo che Acerra è stata sede di un polo chimico importante, è stata terra sfortunata per i numerosi sversamenti che hanno portato ad un disastro

ambientale accertato, anche con un processo penale che si è concluso con una sentenza di condanna in ultimo grado. E quindi già nel 2000 la commissione VIA dice chiaramente che non si sarebbe potuto fare quell'impianto se non a determinate condizioni ovvero col l'avvio di un sistema di bonifiche importanti, che non sono mai state realizzate. La cosa importante che voglio evidenziare è che si parte con l'autorizzazione di 600.000.000 tonnellate nel 2008, ma l'anno dopo viene inserita una semplice modifica a questo provvedimento, a questa autorizzazione, rilasciata con un decreto legge, poi convertito in legge, dove non si parla più di 600 mila tonnellate ma di una saturazione del carico termico. Cioè l'impianto può bruciare fino a saturazione del carico termico che è una cosa estremamente tecnica, ma di fatto ha portato un aumento del quantitativo da 600 mila tonnellate a 750 mila tonnellate senza nessuna valutazione. Questo significa che, se la media di un inceneritore è tra gli 80 mila – 90 mila tonnellate, noi abbiamo costruito di fatto un inceneritore e mezzo in più con una semplice modifica formale di un cavillo, di una norma questo è proprio un impatto. Teniamo presente che una valutazione di impatto ambientale sulle diverse matrici e sull'ecosistema è prevista dalla legge soltanto se c'è una modifica sostanziale dell'impianto e nel caso specifico non c'era una modifica sostanziale dell'impianto, di fatto c'erano e rimanevano 3 camini. Per cui quella piccola modifica della norma sulla saturazione del carico termico, di fatto ha determinato un aumento di ben uno e mezzo inceneritore ad Acerra, tutto questo nel silenzio assordante, diciamo di tutte le istituzioni tranne che ovviamente, della popolazione, dei comitati che si sono chiesti se la direttiva dell'AIA, che prevede una valutazione dell'impatto di questi impianti integrata, potesse guardare alla prestazione dell'impianto senza andare a contestualizzarlo. Questo perché un impianto in un sistema già depresso ha sicuramente un impatto maggiore rispetto a un sistema meno depresso. Come può una Regione, autorizzare, rinnovare una autorizzazione e non guardare il sistema intorno, dove deve essere inserito questo impianto e non valutare la cosiddetta sommatoria degli inquinanti. Noi abbiamo chiesto davanti al TAR cosa succede se questa clausola piccolina, la saturazione del carico tecnico, viene poi di fatto nazionalizzata con il decreto legge sullo sblocco Italia e si pensa di applicare quello che è successo ad Acerra a tutti gli inceneritori che invece di bruciare un limite,

ben identificato, ben preciso di rifiuti sono autorizzati a bruciare fino alla saturazione del carico termico. Questo che significa? Significa che è il gestore stesso a decidere quanto bruciare e con un cambio dei combustibili, mettendo combustibili più umidi come ad esempio il c.d. tritovaiato, può abbassare le temperature e bruciare più combustibili.
Ciò ha portato all'impianto di Acerra a bruciare 750 mila tonnellate. Al tar Molise invece abbiamo dimostrato che questa norma avrebbe portato ad aumento delle 90 mila tonnellate a quasi 150 mila tonnellate di rifiuti. Quindi un effetto determinante sull'ambiente realizzato con una semplice modifica che invece avrebbe dovuto portare necessariamente a rivedere tutto il procedimento autorizzatorio. Proprio per questo, per quello che diciamo perché in realtà l'impianto non è un impianto... non si va a guardare semplicemente le emissioni, noi non dobbiamo soltanto guardare le emissioni, cioè il fatto che determinati inquinanti sono tutti al di sotto dei limiti previsti dalla normativa, non c'è un solo inceneritore che sfora ai camini. Non ce n'è uno perché, a parte il c.d. famoso conflitto di interessi sui controlli che vengono fatti dallo stesso gestore da società pagate dallo stesso gestore (e qui si aprirebbe un capitolo clamoroso sui certificati su chi rilascia, come vengono rilasciati) è evidente che se tu guardi la normativa nazionale, questa fa riferimento non a ciò che succede quando le emissioni escono fuori dal camino, ma soltanto alle singole particelle che escono e non alle reazioni che queste particelle chimiche che compongono gli inquinanti hanno con l'ambiente e fra di loro, se non fai ciò, è evidente che qualsiasi valutazione non è foriera di verità, cioè non rispetta quella tutela reale ed effettiva che necessita un ambiente inteso come un bene così dinamico. Questi sono i concetti che noi abbiamo portato davanti al TAR Campania che purtroppo ci ha dato torto però, ma che abbiamo riproposto in Consiglio di Stato. Il TAR Molise, invece, con un uno slancio maggiore ha disapplicato direttamente la norma ritenendo che la richiesta avanzata dal gestore dell'inceneritore Pozzilli era in realtà una vera modifica dell'iter e che quindi era necessario rivedere tutto[9]. Quindi ha rigettato il ricorso fatto dal gestore dell'impianto Pozzilli per poi ad arrivare al TAR Roma. Al TAR Roma all'interno del giudizio c'è stato un rinvio in Corte di Giustizia Europea e, per fortuna, il TAR Roma si è posto questo principio, cioè si è posto il quesito se una normativa nazionale che prevede contestualmente la costruzione di 8 inceneritori, l'aumento del quantitativo nei 40 già esistenti, anche la possibilità di bruciare il 10% degli scarti della raccolta differenziata, è senza dubbio un provvedimento che ha un impatto ambientale e se sì era necessaria la valutazione ambientale strategica. Noi con il nostro atto di intervento, il Comitato Donne 29 agosto e le mamme di Venafro abbiamo visto che il nostro diciamo *brand count* su questo aspetto dicendo, guardate che questa disposizione è già stata prevista ad Acerra ed è successo questo: ad Acerra non si brucia più 600 mila tonnellate ma si bruciano 750 mila tonnellate. E faccio presente che c'è uno studio del gestore che dice chiaramente che attraverso la saturazione del carico e l'umidità del combustibile si può arrivare fino a 900 mila tonnellate. Stiamo parlando di aumenti significativi sui quali abbiamo depositato anche le relazioni tecniche.
Concludo dimostrando concretamente che quella normativa contenuta nell'art. 35 dello sblocca Italia e nel decreto attuativo, effettivamente determinava un impatto che doveva essere necessariamente valutato. E non poteva essere sottovalutato e quindi completamente occultato. E il TAR di fatto ha recepito gli insegnamenti della Corte di Giustizia Europea ed ha annullato il decreto attuativo dello sblocca Italia. Questa è la nostra esperienza.

[9]https://www.primopianomolise.it/citta/venafro/93671/sblocca-italia-le-mamme-per-la-salute-vincono-al-tar/

5. La scienza nel processo penale

Laura Mara

Devo fare i miei complimenti a tutti i Relatori che mi hanno preceduta con i loro interventi, ed in particolar modo al Prof. Carducci, in quanto mi ha riportata indietro nel tempo a quella che è stata la mia tesi di laurea in diritto costituzionale dal titolo *"Diritti umani e diritti costituzionali in presenza di disastri industriali. Dal caso della Farmoplant di Massa a quello del Petrolchimico di Porto Marghera"*.

Mi sono occupata di diversi processi, che hanno avuto, al loro centro, sia veri e propri disastri industriali (stragi sanitarie e ambientali), ma anche e soprattutto l'amianto. L'amianto vissuto sulla pelle sia dai lavoratori, sia dalle popolazioni che purtroppo risiedevano nelle zone limitrofe alcuni impianti industriali: ad esempio ho seguito il processo Eternit, il processo del Petrolchimico di Porto Marghera, direi tutti i processi contro Pirelli, sia per gli stabilimenti di Settimo Torinese che per quelli di Milano, e ancora il processo Fibronit ed anche numerosi diversi processi che hanno avuto al loro centro il problema dell'inquinamento ambientale (Spinetta Marengo ad Alessandria contro la società Solvay per l'inquinamento della falda sottostante lo stabilimento con Cromo esavalente e quello attualmente in corso avanti il Tribunale di Savona contro i vertici di Tirreno Power per il grave inquinamento ambientale derivante dalla predetta Centrale a carbone).

Proprio il noto processo celebrato in primo grado avanti la Corte d'Assise di Alessandria contro gli imputati della società Solvay, terminato l'anno scorso con sentenza di condanna della Corte di Cassazione, è la rappresentazione emblematica della massimizzazione del profitto ai danni dell'ambiente e della vita della popolazione ivi residente nel Comune di Spinetta Marengo (AL), ove l'inquinamento della falda profonda con Cromo VI ed altre sostanze tossiche e cancerogene ha raggiunto l'acquedotto della città, provocando ingenti danni non solo ai lavoratori dello stabilimento, ma anche ai residenti nelle zone limitrofe il polo chimico, che chiaramente utilizzavano quell'acqua per lavarsi, per bere, per cucinare, per innaffiare gli orti ed i giardini privati.

Ora vorrei affrontare un tema centrale che non può essere eluso, soprat-

tutto alla luce delle ultime sentenze emesse dalla Corte Suprema di Cassazione, ovvero di come la scienza possa entrare all'interno del processo penale e quale peso noi giuristi e cittadini dobbiamo attribuire alla prova scientifica. Faccio chiaramente riferimento al tema della causalità individuale sulla scorta dei recenti (e non condivisibili) arresti giurisprudenziali di legittimità della Sezione Quarta Penale. Ed infatti in relazione alle patologie asbesto correlate e, segnatamente, il mesotelioma pleurico, malattia rarissima che ha colpito, però, un numero impressionante di lavoratori dei diversi poli industriali del nostro Paese, si è diffusa e incomprensibilmente consolidata una tesi (*antiscientifica*) perorata dai noti Consulenti degli imputati, secondo la quale, da un lato, l'epidemiologia non servirebbe a nulla, o meglio nulla direbbe sul singolo caso, essendo scienza per la popolazione, e dall'altro lato, non essendo possibile identificare il momento della fine dell'induzione della malattia, sarebbe impossibile identificare le responsabilità individuali dei datori di lavoro che si sono succeduti, in qualità di garanti, nelle diverse aziende.

Sostanzialmente, questa tesi, ripetuta pervicacemente nelle aule di giustizia, ha preso piede divenendo verità processuale, e andando così a scontrarsi con la verità scientifica, giuridica e fattuale. In sostanza, il problema della c.d. causalità individuale e del momento preciso della fine dell'induzione risulta una sorta di rivisitazione della vecchia teoria della *trigger dose*. Viene cioè richiesta all'Accusa Pubblica e Privata la dimostrazione di una *prova diabolica*: ovvero di provare, con segni fattuali, il momento in cui la cellula nell'individuo muta da benigna a maligna, come se il lavoratore potesse avere una sorta di campanello d'allarme (visibile fenomenicamente!) nel momento in cui vi sia una mutazione cellulare tumorale. Solo per questa via, secondo gli ultimi arresti di legittimità, si potrebbe condannare un determinato imputato *oltre ogni ragionevole dubbio*: si potrebbe cioè dire con certezza chi deve rispondere della morte di quel determinato lavoratore, nel caso in cui vi sia una successione temporale di datori di lavoro nella gestione di un determinato stabilimento. Evidentemente, si tratta di una totale e inammissibile confusione tra il piano biomedico e quello della causalità nei reati colposi. Del resto, gli strumenti che abbiamo a disposizione sono assolutamente validi ed efficaci, anche alla luce degli insegnamenti della nota sentenza *Franzese*, e dunque possiamo pacificamente affermare

che la c.d. legge scientifica di copertura a carattere generale, applicabile anche ai singoli casi attraverso il ragionamento controfattuale, conferma che il mesotelioma sia una malattia dose dipendente e che quindi contino tutte le esposizioni fino all'ultima. Tale principio è stato infatti avvalorato da tutte le diverse *Consensus Conference*, da ultimo anche da quella che si è tenuta a Bari nel 2015, i cui atti sono liberamente scaricabili dal web.

A riprova di quanto sin qui detto, si segnala che proprio quest'anno è stato pubblicato sulla nota rivista Epidemiologia e Prevenzione il documento ufficiale dell'AIE (Associazione Italiana di Epidemiologia), che dal punto vista tecnico e scientifico, risponde in maniera puntuale ai *dubbi* sollevati dalle difese degli imputati. Vorrei concludere il mio breve intervento, nel quale per ragioni di tempo non sono riuscita ad affrontare anche il tema del conflitto di interessi della scienza nel processo penale, con le parole dello scienziato Giulio Alfredo Maccacaro, risalenti al 1972, che tuttavia risultano di un'attualità sconcertante: *"l'unico modo di autenticare la scienza è che questa corrisponda all'interesse dell'uomo, l'uomo individuale e l'uomo collettivo. Non può quindi la scienza operare mai contro l'uomo nel momento in cui la necessità scientifica diventa una necessità disumana, la scienza si ferma e non me ne importa assolutamente niente se si blocca proprio lì e non fa un passo più avanti perché non ha diritto di fare un passo avanti contro l'uomo*". La proposta da tempo formulata dal Dr. Guariniello di una Procura Unica Nazionale specializzata in infortuni e malattie professionali ed anche in reati ambientali andrebbe sicuramente ad arginare lo scollamento e lo squilibrio (anche tra le diverse Procure della Repubblica) che secondo chi parla sta cominciando a diventare davvero preoccupante.

6. Il ruolo della scienza nelle verità processuali

Marco Cervino

Mi è stato affidato di trattare un tema non da poco. Sono una figura diversa da coloro che mi hanno preceduto e voglio esprimere la difficoltà del compito, nel senso che quello che dico sarà molto parziale, e non solo per il tempo a disposizione, ma forse perché non sono adeguato a fornire risposte. Le sollecitazioni sono state tantissime dunque non vorrei aggiungere carne al fuoco, parto dall'ultimo intervento, mi richiamo ad una nota che mi ero preso su Benedetto Terracini, che è uno dei protagonisti, nella sfera delle conoscenze, dei processi sull'amianto; lo ricordo ad un seminario sulla scienza in Tribunale al convegno dell'AIE a Bari nel 2012[10]1). Era appena iniziato il processo "Ilva di Taranto" e Terracini aveva fatto un bellissimo intervento sul conflitto di interesse e sull'interesse, su come appunto i tecnici e gli scienziati hanno interessi che non sempre dichiarano. Terracini evidenziava questo paradosso perché mentre alcuni dichiarano il conflitto di interesse dal momento che partecipano in Tribunale con le parti civili o a difesa degli offesi, altri intervengono con ricerche scientifiche e alla fine dicono che non c'è nessun conflitto di interesse anche se sappiamo che lavorano in sintonia con tantissimi interessi. Mi sono segnato una parola che è stata ripetuta oggi tante volte e che mi ero segnato anche io come tema da accennare, la parola è inadeguatezza. Viviamo un'era di inadeguatezze direi anche scientifiche. È inadeguato, secondo me, il modo in cui si ci occupa delle crisi, della crisi pandemica e della crisi climatica. È stato detto che gli scienziati generano delle verità scientifiche: la parola verità mi fa tremare un po' i polsi. La verità scientifica, scrive Michele Carducci, parla di fatti di conoscenza, mi sembra una definizione più adeguata, o meno inadeguata. I fatti di conoscenza si costruiscono anche con delle dinamiche a cui gli scienziati partecipano con i limiti degli esseri umani, limiti cognitivi ma anche limiti di comportamento, di capacità di collaborare, di competere o di pestarsi i piedi o di offendersi o di sfidarsi. Inoltre, c'è un problema (in tutti i settori "caldi" che sono stati citati dagli altri autori), un problema di libertà di parola, di diritto di parola da parte di chi sviluppa fatti di conoscenza, di chi si occupa delle costruzioni scientifiche. Ancora, c'è un modo

[10]http://www.epiprev.it/epintrib_bari2012

inadeguato spesso di presentare ad esempio la crisi climatica anche da parte di persone che, diciamo, rappresentano con passione la crisi climatica e si occupano di questa cosa consapevoli che un fatto di conoscenza ci dice che abbiamo pochi anni per intervenire, per trasformare questa inadeguatezza in un'azione più adeguata. Ad esempio, molto spesso si riferisce di una entità singolare, l'umanità, come fattore di intervento sul sistema climatico (da qui la definizione di antropocene), umanità che è intervenuta sul sistema pianeta e mette a rischio di estinzione tante specie compresa se stessa; ma è stato detto da chi mi ha preceduto, Salvatore Altiero, che l'umanità non è un unicum, insomma ci sono differenze da Paese a Paese e ci sono differenze all'interno dei Paesi[11]. E questo spesso anche gli scienziati non lo dicono. Dal mio punto di vista rappresentano in modo inadeguato l'umanità come un insieme compatto; questo errore rende difficile trasformare i fatti di conoscenza sul sistema climatico e sull'azione dei differenti gruppi di umani (le società complesse) in "far cose con le regole", definizione del "diritto" che mi piace molto e "rubo" a Carducci. Voglio dire che gli scienziati dovrebbero capire, dialogare, interloquire con chi si occupa del "diritto" che scaturisce dai fatti di conoscenza. Oggi mi ha fatto piacere che si siano usati anche linguaggi comuni come l'"aumento di umidità di rifiuti combustibili" nelle parole dette da un avvocato. Mi piace perché vuol dire che c'è un dialogo fra tecnici e altri soggetti; così come Stefano Palmisano ha parlato di meccanismi di impollinazione, che è sorprendente, però è bello che un avvocato abbia letto, riflettuto e conosciuto tutti questi fatti di conoscenza e se ne faccia interprete, e secondo me questa è una strada per superare le inadeguatezze attuali. Bisogna aprirsi come scienziati (lo dico ai miei colleghi) ad altre forme di cultura. Per esempio va molto di moda la psicologia. Gli psicologici sono ormai un po' invadenti in tutti i settori, quando ci sono pandemie, terremoti, si fa appello al sapere degli psicologici per reagire; anche la psicologia può aiutare a individuare "l'agire inadeguato" che fino ad oggi ha portato aumenti di CO2 nell'atmosfera che sembrano inarrestabili; oggi è stato ricordato che nemmeno le misure stabilite a Parigi sono adeguate a contenere il riscaldamento globale entro 2 gradi. Allora non ci basteranno gli psicologi, ci vorrà il diritto, ci vorrà il diritto sicuramente. L'idea di dirigere gli Stati attraverso il diritto a fare svolgere lavori utili, socialmente utili, climaticamente, sistemicamente utili può essere una strada che indirizzi noi scienziati pubblici ad occuparci di quello che fanno gli avvocati, di quello che fanno i giuristi, di quello che fanno le mamme, i sindaci , gli informatici, i medici, e loro dovranno occuparsi di capire come si formano i fatti di conoscenza, che non sono scolpiti nella pietra ma si formano attraverso un'azione critica non sempre sostenuta dalla sedicente comunità scientifica.

[11]Si confronti la differenza fra la rappresentazione fornita dal rapporto di Oxfam e Stockholm Environment Institute: "The Carbon Inequality Era: An assessment of the global distribution of consumption emissions among individuals from 1990 to 2015 and beyond", e la rappresentazione fornita da molti altri accademici, ad es. Yue and Gao, Contributions of natural systems and human activity to greenhouse gas emissions, https://doi.org/10.1016/j.accre.2018.12.003

7. La corte europea come strumento di giustizia per i cittadini

Daniela Spera

Sono stati tutti molto interessanti gli interventi e in particolare ho considerato molto interessante l'intervento dell'avvocata Carmela Auriemma, proprio per questa conoscenza approfondita delle questioni ambientali, essendo comunque avvocato, e questo significa che è importante avere anche conoscenze in ambiti diversi, in ogni campo. Ad esempio proprio promuovendo un ricorso collettivo sulla questione Taranto alla Corte Europea dei Diritti Umani nel 2013 sono diventata anche un po' avvocata, esperta in diritto internazionale, naturalmente avvalendomi degli avvocati di fiducia del comitato Legamjonici che rappresento, Sandro Maggio e Leonardo La Porta. Ci siamo occupati di tante problematiche ambientali e sanitarie ponendo l'accento, per la prima volta, in particolare sulla pericolosità delle polveri, nel loro complesso, aspetto molto trascurato, e per certi versi, rivoluzionario, una voce fuori dal coro tra le associazioni. L'approccio di considerare solo le singole sostanze inquinanti era per me errato e limitativo (anche a tal proposito si legga il romanzo 'Veleno'). Dopo le prime resistenze i fatti ci hanno dato ragione. Devo dire che siamo stati i pionieri di questo percorso alla Corte di Strasburgo per niente scontato. Abbiamo incontrato molto scetticismo ma nel 2015 un altro gruppo di cittadini, incoraggiati dalla nostra azione, ha presentato un analogo ricorso. Con nostra grande sorpresa e soddisfazione, la Corte Europea dei Diritti Umani nel mese di gennaio 2019 (24/1/2019) ha riconosciuto la violazione degli artt. 8 e 13 della convenzione dei Diritti Umani. Noi (comitato Legamjonici) avevamo contestato l'art. 2 – 8 e 13 ma la Corte Europea ha incluso l'art. 2 che è il diritto alla vita nell'art. 8 che è il diritto alla vita familiare e privata e poi ha riconosciuto anche la violazione dell'art. 13 cioè il diritto al ricorso effettivo. In sostanza la Corte Europea ha sottolineato che violando l'art. 8 i cittadini di Taranto, non solo quindi i ricorrenti, hanno vissuto e continuano a vivere in una situazione in cui temono costantemente di ammalarsi e vivendo quotidianamente vivono nel rischio che si ammalino i

propri cari. Quindi il diritto violato è quello di vivere una vita sana e nella serenità familiare. C'è stata anche la violazione dell'art. 13 con cui la Corte sostiene che non esiste uno strumento adeguato che consenta ai cittadini di contrastare un decreto. Mi riferisco ai numerosi decreti 'salva-llva' che entrano subito in vigore e che di fatto non hanno fatto altro che rimandare le bonifiche necessarie per tutelare la salute dei cittadini di Taranto e la salubrità dell'ambiente. Abbiamo fornito i dati sanitari disponibili e quando c'è stata la fase di dibattimento che è partita nel 2016 abbiamo poi presentato ulteriori informazioni perché nel frattempo il Governo italiano aveva emanato altri decreti salva Ilva. La Corte ha proprio sottolineato che emanare una serie di leggi a favore del proseguimento dell'attività produttiva, non è senz'altro un modo di agire che va a tutelare la salute dei cittadini. Tra l'altro con questi decreti si concedevano proroghe continue all'attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale e immunità amministrativa e penale a tutti i gestori dell'Ilva di Taranto. La Corte Europea ha riconosciuto la necessità di avviare una bonifica immediata anche in seguito alla valutazione della storia di Taranto che era stata dichiarata zona a rischio di crisi ambientale già dagli anni '90. Da allora ad oggi non è stato fatto nulla per poter migliorare la situazione. Attualmente il nostro impegno non è finito in merito a questa iniziativa. Stiamo vigilando sull'esecuzione della sentenza informando il Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa che valuterà lo stato di esecuzione della sentenza diventata definitiva il 24 giugno del 2019. Per questo stiamo fornendo sempre nuove informazioni al Comitato dei Ministri. L'ultima che abbiamo inviato è stata proprio quella relativa alla proroga della chiusura dei nastri trasportatori dello stabilimento ex-ILVA. Il Ministero dell'Ambiente ha nuovamente prorogato (al 31 gennaio 2021) la chiusura dei nastri trasportatori che provocano anche essi, insieme ai parchi minerali, lo spolverio tipico che poi va a riversarsi sul quartiere Tamburi. ArceloMittal ha avuto anche il coraggio di impugnare al Tar il provvedimento giudicando la prescrizione inattuabile entro i termini stabiliti. Non ci è stato riconosciuto un risarcimento in termini monetari in quanto la Corte ha stabilito che già il semplice riconoscimento delle violazioni degli artt 8 e 13 rappresentava già una sorta di ricompensa morale. Sono state concesse solo le spese legali. Come attivisti siamo molto soddisfatti, soprattutto perché questo ci consente di uscire da quella cappa di pregiudizi che ci avvolge facendoci apparire come terroristi, allarmisti, visionari, comunisti, nostalgici figli dei fiori. E se noi siamo tutto questo allora lo sono anche i Giudici europei. Abbiamo dimostrato invece che avevamo ragione e che le nostre preoccupazioni erano fondate. Questo risultato dà forza alle battaglie che in generale tutti i cittadini attivi portano avanti con passione e sacrificio. Infine aggiungo che sono particolarmente contenta del confronto con Carmela Auriemma perché il suo comitato, il Comitato delle Mamme di Venafro, fa parte della Rete nazionale delle Mamme da Nord a Sud di cui io sono co-fondatrice insieme a Michela Piccoli e a Giovanna Dal Lago che sono due mamme No pfas di Vicenza. Stiamo portando avanti questa rete importantissima di donne, di mamme molto determinate che lottano da diversi anni. Concludo ricordando, come ho scritto in un recente articolo su Il Tacco d'Italia che, manca circa un mese per presentare osservazioni relativamente alla valutazione ambientale strategica sul piano nazionale del controllo dell'inquinamento ambientale in Italia. La cosa, come dire, triste è che proprio di recente la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia per il superamento di PM2,5, essendo già stata condannata per il superamento del PM10. Che cosa vuol dire questo? Che adesso l'Italia ha circa un mese e mezzo di tempo per poter motivare le ragioni del mancato rispetto dei valori di PM2,5 e molto probabilmente, si arriverà, ancora una volta, ad una nuova condanna per l'Italia da parte della Corte di Giustizia Europea (da non confondere con la Corte Europea dei Diritti Umani). L'argomento è molto attuale ed invito i cittadini a presentare osservazioni. A proposito di che cosa noi cittadini possiamo fare, si può fare molto, si può anche presentare un ricorso alla Corte Europea, se ci sono le condizioni attentamente valutate insieme ad avvocati motivati. Proprio perché violare il diritto ambientale significa violare un diritto umano.

LINK: https://it.wikipedia.org/wiki/Sentenza_CEDU_Ilva_di_Taranto
LINK COMITATO LEGAMJONICI: https://legamionicicontroinquinamento.wordpress.com/chi-siamo/
MAIL: legamionici@gmail.com OPPURE DANIELASP.DS@LIBERO.IT

Gli autori e le autrici

Michele Carducci. È professore ordinario di Diritto costituzionale comparato e coordinatore del CEDEUAM (Centro di Ricerca Euro Americano sulle Politiche Costituzionali) dell'Università del Salento. Il CEDEUAM è l'unico centro italiano a occuparsi di approccio ecosistemico ai procedimenti giuridici e analisi ecologica del diritto. È inoltre membro del programma ONU "Harmony with Nature" e, con il CEDEUAM, opera come "Amicus Curiae" di Corti e Tribunali nazionali, sovranazionali e internazionali per i temi ambientali e climatici.

Salvatore Altiero. Attivista per la giustizia ambientale e sociale. Giornalista dal 2007 affianca l'attività giornalistica accompagna il lavoro nel campo della ricerca e della cooperazione. Dopo la laurea in Scienze politiche per la Cooperazione e lo sviluppo, ha conseguito un dottorato di ricerca in Diritto agrario, alimentare e dell'ambiente. Nel 2013, lavora nel mondo della cooperazione internazionale e della ricerca, sulle tematiche del legame tra ambiente, salute, conflitti sociali, diritti umani, migrazioni, produzione agroalimentare e modello energetico. Ha curato la comunicazione e l'ufficio stampa, gestito i social media e redatto dossier e pubblicazioni per ONG, continuando l'attività giornalistica da freelance. E' autore e curatore di due edizioni del report "Crisi ambientale e migrazioni forzate"(2016 e 2018). Coordina per l'associazione A Sud e per l'Università Roma Tre il Corso di Videomaking e Giornalismo Ambientale d'Inchiesta.

Stefano Palmisano. Avvocato penalista da una ventina d'anni si interessa di rapporti, a livello collettivo e individuale, tra ambiente (inteso in senso molto ampio), cibo e salute, e lo faccio per lavoro e per passione. In tal senso, per lavoro ha seguito e segue vari processi penali aventi a oggetto reati seriali contro l'ambiente e contro la salute pubblica (Petrolchimico ed Enel di Brindisi, Italsider \ Ilva di Taranto, Petrolchimico di Pisticci....).
Si occupa, inoltre, di diritto della sicurezza alimentare e, in specie, di diritto del vino (biologico e naturale, su tutti): sia perché penso sia il naturale completamento delle materie su indicate; sia perché con il cibo e con il

vino ho sempre avuto un gran bel rapporto, e quindi tengo particolarmente a che siano entrambi buoni e sicuri. Gestisce tre blog dedicati a queste materie: uno su "ilfattoquotidiano.it", un altro su "Micromega", l'ultimo - quello personale - "cibodiritto.com". E' tra i fondatori di Salute Pubblica, un'associazione che in questi campi ha la sua ragion d'essere. Ha pubblicato il libro "Di ambiente, di salute, di diritti e di altre sciocchezze").

Carmela Auriemma. Avvocata del Foro di Napoli con un master nella tutela dei diritti dinnanzi alla Corte di Giustizia Europea ed uno in diritto d'impresa alla LUISS dove ho lavorato per un po' nell'area legale e successivamente è partita per l'estero. Oggi si occupa con un gruppo di altri avvocati sparsi in tutta Italia di diritto dell'unione europea e amministrativo. Si è interessata al diritto ambientale per necessità. Vive ad Acerra dove c'è l'impianto di incenerimento rifiuti più grande di Europa e sin da ragazzina ha partecipato alle varie lotte per contrastare l'impianto. Conseguita l'abilitazione del titolo di avvocato ha messo a disposizione la sua professionalità al Comitato Donne 29 Agosto di Acerra e insieme a loro ha portato dinnanzi al Tar di Napoli l'autorizzazione integrata ambientale per chiederne l'annullamento perché in contrasto con le direttive europee in materia. Successivamente ha intrapreso la battaglia contro il famigerato art. 35 dello SbloccaItalia insieme all'associazione Mamme di Venafro.

Laura Mara. Legale di Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus e di Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Coop arl, in numerosi processi tra cui quelli connessi con l'esposizione all'amianto di lavoratori e cittadini.

Marco Cervino. Classe 1963, fisico, ricercatore presso l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna. Esperienza: Monitoraggio dei costituenti dell'atmosfera (gas, aerosol, nubi) con strumentazione terrestre e satellitare. Analisi della qualità dell'aria e dell'inquinamento atmosferico. Impatti dei sistemi energetici sull'atmosfera. Sostenibilità dei sistemi energetici. Cambiamenti climatici legati all'emissione di anidride carbonica. Impatti sulla salute umana legati all'inquinamento atmosferico. Interazione con la società sui temi scientifici sopracitati: scuole, gruppi ambientalisti, amministrazioni locali e nazionali.

Daniela Spera. Laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, PhD in Scienze Farmaceutiche, è Farmacista. Dal 2010 al 2012, consulente tecnico di parte nell'inchiesta sull'Ilva di Taranto 'Ambiente Svenduto'. Coordinatrice del comitato cittadino 'Legamjonici contro l'inquinamento' che negli anni si è occupato di varie problematiche ambientali. Nel 2013 promuove a Taranto un ricorso collettivo alla Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) sul caso Ilva. E' anche giornalista e collabora con Il Tacco d'Italia diretto da Marilù Mastrogiovanni.

Ringraziamenti

Si ringrazia **Angela Colasuonno** per la trascrizione degli interventi.

Salute Pubblica

L'associazione Salute Pubblica riunisce un gruppo di studio permanente che vuole mettere in luce il significato reale di Salute. La Salute è Pubblica perché diritto fondamentale di tutti, diritto che deve essere tutelato nella realtà lavorativa, sociale e ambientale in cui ciascuno di noi vive ed opera. La Salute è determinata non solo dalla conoscenza tecnico-scientifica ma soprattutto dal sapere delle persone, di tutti noi, in quanto titolari della Salute stessa. Salute Pubblica, pertanto, si propone di raccogliere e dare voce ai saperi soggettivi che provengono dal vissuto concreto sì da portarli a livello di sapere ufficiale. Sapere ufficiale oggi fin troppo conformato alle logiche liberiste dominanti.

Costituitasi nel 2008 Salute Pubblica opera per il pieno rispetto e per la tutela dei diritti civili e dei diritti sociali per il perseguimento dei seguenti scopi:

- la promozione della salute pubblica attraverso la prevenzione da ogni agente di pericolo/rischio e tossico-nocivo in ogni ambiente di lavoro e di vita, anche attraverso iniziative di informazione e formazione a ciò finalizzate; nonché, in armonia con il fondamentale dettato Costituzionale, attraverso la promozione di tutte le iniziative tese alla rimozione degli ostacoli di natura economica e sociale dei cittadini/e e dei lavoratori/trici che di fatto incidono negativamente sui complessivi livelli di salute pubblica;
- la promozione e l'affermazione della ricerca scientifica e della medicina pubbliche mediante un'azione efficace di partecipazione dei soggetti sociali alle scelte politiche, culturali, scientifiche e sanitarie che direttamente o indirettamente li riguardano;
- lo svolgimento di attività di studio, ricerca, documentazione sul tema della tutela della salute a vantaggio di soggetti pubblici e privati;
- lo svolgimento di attività di divulgazione e di formazione di operatori del servizio sanitario, nonchè di altri soggetti operanti, a vario titolo, in attività aventi rilievo medico – scientifico e\o collegamenti con materie medico – scientifiche, secondo i principi di una medicina preventiva, sociale, collettiva ed umana;
- il conseguimento dei fini sociali, attraverso la promozione di iniziative socio-culturali e scientifiche.

Salute Pubblica è un'associazione autofinanziata, non riceve contributi pubblici né da imprese commerciali o industriali, ma solo da privati cittadini.

www.salutepubblica.net

salute
Pubblica
ricerca documentazione in-formazione
www.salutepubblica.net